Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2022, n. 33-5610

DMO Piemonte S.c.r.l. Approvazione delle modifiche statutarie. Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria di DMO Piemonte S.c.r.l., prevista in data 15.09.2022, trasmessa dalla stessa società con nota prot. n. 529/2022 del 21.07.2022 e recante all'ordine del giorno il seguente punto unico: "approvazione delle modifiche statutarie".

Premesso che:

- DMO Piemonte S.c.r.l. è una società controllata dalla Regione Piemonte che ne detiene il 98,56% del capitale sociale come da D.G.R. n. 44-2724 del 29 dicembre 2020;
- DMO Piemonte S.c.r.l., in quanto società operante in regime di in house providing, è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 16 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e risulta, a seguito di Delibera n. 66 del 30 gennaio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Regione Piemonte ha modificato le proprie disposizioni in materia di controllo analogo con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021, con particolare riferimento alla disciplina degli atti societari oggetto di controllo e alle modalità e tempistiche con cui la società deve provvederne alla trasmissione al socio.

Dato atto che, dall'istruttoria del settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate della Direzione della Giunta Regionale risulta quanto segue:

- l'art. 20 della L.R. 23/2020 ha previsto l'istituzione di un soggetto denominato "Sport Commission" e deputato allo svolgimento le seguenti attività:
 - favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;
 - attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi:
 - favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;
 - realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse;
- l'art. 1, comma 23, della L.R. 25/2021 ha previsto l'attribuzione delle funzioni sopra richiamate a DMO Piemonte S.c.r.l. e, ne ha disposto il cambio di denominazione in Visit Piemonte S.c.r.l. modificando in tal senso la L.R. 14/2016;
- lo statuto vigente della società, approvato con D.G.R. n. 12-8378 del 8 febbraio 2019, risulta pertanto non più conforme alle previsioni legislative sopra richiamate;

- l'art. 15 comma 3, lettera l) dello Statuto sociale attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le modifiche statutarie di cui al testo allegato alla presente deliberazione contemplano il cambio di denominazione della società in Visit Piemonte (art. 1), le funzioni attribuite alla società in forza delle modifiche legislative già richiamate in materia di eventi ed offerta sportiva (art. 3), la previsione della costituzione di un apposito comitato di esperti nella materia a supporto degli organi sociali (art. 5);
- le modifiche statutarie contenute nell'allegato n. 1 possono essere approvate.

Visto il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate 2020, approvato con D.G.R. n. 44-2724 del 29 dicembre 2020, nel quale si prevede espressamente l'attribuzione a DMO Piemonte delle funzioni sopra richiamate.

Dato atto che, in ordine alle modificazioni statutarie, il Comitato interno di controllo analogo nella seduta del 16 marzo 2022 si è espresso favorevolmente, come da verbale agli atti degli uffici competenti.

Ritenuto pertanto:

- di esprimersi favorevolmente alle modifiche delle vigenti disposizioni statutarie che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- di fornire indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all'assemblea convocata per il 15 settembre 2022 ed avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche statutarie in sede di assemblea straordinaria.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare le modifiche allo Statuto approvato con D.G.R. n. 12-8378 del 8 febbraio 2019 allegate alla presente deliberazione (allegato 1);
- di fornire indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria di DMO Piemonte S.c.r.l. del 15 settembre 2022 per l'approvazione delle modifiche statutarie, di esprimersi favorevolmente alle stesse;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà	pubblicata	sul B.U.	della Regione	Piemonte ai	sensi o	dell'art.
61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R	n. 22/2010).				

(omissis)

Allegato

	A
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Allegato "A" ai numeri 14494/8707 STATUTO DELLA	STATUTO DI
DMO TURISMO PIEMONTE (DMO PIEMONTE) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VISIT PIEMONTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Articolo 1 - Denominazione sociale	Articolo 1 - Denominazione sociale
1.1 E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte s.c.r.l." (DMO Piemonte S.c.r.l.) che opera nell'ambito del progetto "Piemonte Marketing", senza vincoli di rappresentanza grafica.	1.1 E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "Visit Piemonte s.c.r.l." (già DMO Piemonte S.c.r.l.) che opera nell'ambito del progetto "Piemonte Marketing", senza vincoli di rappresentanza grafica.
1.2 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.	1.2 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.
1.3 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.	1.3 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.
Articolo 2 - Sede e Durata	Articolo 2 - Sede e Durata
2.1 La società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese effettuata ai sensi di legge.	2.1 La società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese effettuata ai sensi di legge.
2.2 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	2.2 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
Articolo 3 - Oggetto sociale	Articolo 3 - Oggetto sociale

- 3.1 La società consortile si propone nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di in house providing, di costituire un'organizzazione comune per la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale nell'ambito strategico della valorizzazione delle risorse turistiche e dei prodotti agroalimentari del regionale territorio anche connessione con gli aspetti culturali, ambientali, paesistici, artigianali, agricoli e fieristici e a supporto di tutti i soggetti coinvolti nel settore, sia pubblici che privati.
- 3.1 La società consortile si propone nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di in house providing, di costituire un'organizzazione comune per la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale nell'ambito strategico valorizzazione delle risorse turistiche e dei prodotti agroalimentari del territorio regionale anche connessione con gli aspetti culturali, ambientali, artigianali, paesistici. agricoli, fieristici e sportivi e a supporto di tutti i soggetti coinvolti nel settore, sia pubblici che privati.
- 3.2 In particolare, DMO Piemonte nell'interesse specifico degli Enti costituenti o partecipanti persegue lo scopo di:
- 3.2 In particolare, Visit Piemonte nell'interesse specifico degli Enti costituenti o partecipanti persegue lo scopo di:
- valorizzare le risorse turistiche e le produzioni agroalimentari del Piemonte, al fine di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- valorizzare le risorse turistiche, le produzioni agroalimentari e sportive del Piemonte, al fine di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- realizzare una gestione delle attività di promozione turistica e agroalimentare secondo criteri che ottimizzazione consentano una dell'uso delle risorse е miglioramento dell'efficacia azioni di sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dei settori citati;
- realizzare una gestione delle attività promozione turistica, agroalimentare e sportiva secondo criteri che consentano ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dei settori citati;
- agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipare alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.
- agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipare alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.

3.3 DMO Piemonte svolge tali 3.3 Visit Piemonte svolge tali funzioni funzioni di promozione delle risorse di promozione delle risorse turistiche, delle produzioni agroalimentari produzioni turistiche е delle agroalimentari del Piemonte sia nei delle attività sportive del Piemonte sia confronti della domanda italiana che nei confronti della domanda italiana estera e si occupa di analisi e che estera e si occupa di analisi e consulenza di marketing per il turismo consulenza di marketing per il turismo ed il settore agroalimentare ed è ed il settore agroalimentare ed è altresì strumento di concertazione e altresì strumento di concertazione e dell'attività coordinamento dell'attività coordinamento di di promozione turistica ed promozione turistica ed agroalimentare svolta dai soggetti agroalimentare svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie. interazione e sinergie. La società persegue tali finalità La società persegue tali finalità 3.4 3.4 svolgendo le seguenti attività in via svolgendo le seguenti attività in via prevalente confronti prevalente confronti nei nei nell'interesse dei soci: nell'interesse dei soci: a) analizza i mercati per conoscere a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese. l'evoluzione costantemente le attese. l'evoluzione e le necessità della clientela; e le necessità della clientela; fornisce informazioni b) le fornisce informazioni sull'evoluzione della domanda e dei b) le sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico. operano nel settore turistico ed e sportivo, agroalimentare agroalimentare, per consentire di consentire di elaborare i programmi in elaborare i programmi in modo più modo più mirato e di proporre prodotti mirato e di proporre prodotti turistici turistici, agroalimentari e sportivi ed agroalimentari adequati; adequati: c) fornisce ai soggetti sopra indicati c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse: per l'attuazione delle stesse; d) informa il pubblico sulle risorse e d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici, agroalimentari e sui prodotti turistici ed agroalimentari sportivi del Piemonte, coordinando la del Piemonte, coordinando la raccolta raccolta delle informazioni a livello delle informazioni a livello regionale e regionale e assicurando la loro diffusione. assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione mediante la realizzazione di materiale materiale informativo informativo e la predisposizione di predisposizione di strutture e sistemi strutture e sistemi di diffusione delle di diffusione delle informazioni; informazioni: svolge un'attività di pubbliche e) svolge un'attività di pubbliche relazioni curando i rapporti con le relazioni curando i rapporti con le redazioni dei media nazionali ed redazioni dei media nazionali ed internazionali; internazionali;

f) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;	f) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;
g) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico ed agroalimentare piemontese, mettendo in collegamento gli operatori locali con gli operatori nazionali e internazionali;	g) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico, agroalimentare e sportivo piemontese, mettendo in collegamento gli operatori locali con gli operatori nazionali e internazionali;
h) conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli "opinion leaders";	h) conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli "opinion leaders";
i) cura i siti web per gli ambiti di sua competenza;	i) cura i siti web per gli ambiti di sua competenza;
I) svolge, su incarico della Regione Piemonte, attività di informazione sull'offerta turistica regionale e di coordinamento dei sistemi turistici;	I) svolge, su incarico della Regione Piemonte, attività di informazione sull'offerta turistica regionale e di coordinamento dei sistemi turistici;
m) svolge ogni altra attività in campo turistico e agroalimentare funzionale al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3.2;	m) svolge ogni altra attività in campo turistico, agroalimentare e sportivo funzionale al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3.2;
n) predispone e realizza le azioni di progettazione, programmazione, comunicazione e le conseguenti attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte.	n) predispone e realizza le azioni di progettazione, programmazione, comunicazione e le conseguenti attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte;
	o) predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva;
	p) favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo.
	q) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.

3.5 Tutte le attività, per le quali 3.5 Tutte le attività, per le quali sono previsti eventuali contributi di sono previsti eventuali contributi di sponsorizzazione da parte sponsorizzazione da parte soggetti privati, possono svolgersi, soggetti privati, possono svolgersi, senza carattere di prevalenza, e solo senza carattere di prevalenza, e solo se realizzate nell'interesse della se realizzate nell'interesse della Regione Piemonte ai fini del Regione Piemonte ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale. perseguimento dell'oggetto sociale. Nel perseguimento delle sue Nel perseguimento delle sue finalità la società può compiere le finalità la società può compiere le operazioni necessarie, operazioni necessarie, utili utili opportune al conseguimento opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra, nel supporto a quelle di cui sopra, nel rispetto delle norme di legge. rispetto delle norme di legge. 3.7 La società può svolgere le La società può svolgere le operazioni commerciali, immobiliari e operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge e finanziarie consentite dalla legge e dal successivo comma purché dal successivo comma purché funzionali alla realizzazione funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale per il dell'oggetto sociale per il cui conseguimento può compiere tutti gli conseguimento può compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili. necessari o utili. In ogni caso, oltre l'80% del 3.8 3.8 In ogni caso, oltre l'80% del fatturato di DMO sarà ricavato dallo fatturato di <mark>Visit Piemonte</mark> sarà svolgimento dei compiti ad essa ricavato dallo svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Piemonte o ad essa affidati dalla Regione dagli altri enti pubblici soci, previa Piemonte o dagli altri enti pubblici verifica di congruità ai sensi dell'art. soci, previa verifica di congruità ai 192, Il comma, del decreto legislativo sensi dell'art. 192, II comma, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile n. 50 del 18 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 16 2016. Ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 175/2016, la rimanente quota d. lgs. 175/2016. la rimanente quota di fatturato, che può essere rivolta di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, può essere anche a finalità diverse, può essere realizzata con altri soggetti, ma solo a realizzata con altri soggetti, ma solo a condizione che la stessa consenta di condizione che la stessa consenta di conseguire economie di scala o altri conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. dell'attività principale della società. Articolo 4 - Osservatorio Articolo 4 - Osservatorio Visit Piemonte organizza 4.1 DMO organizza e gestisce un gestisce un Osservatorio turistico, dell'agroalimentare e sportivo per Osservatorio turistico per dell'agroalimentare l'analisi dell'offerta, dell'andamento, l'analisi dell'evoluzione della domanda e dei dell'offerta. dell'andamento. dell'evoluzione della domanda e dei mercati turistici, agroalimentari mercati turistici e agroalimentari. sportivi.

4.2 L'Osservatorio garantisce un 4.2 L'Osservatorio garantisce un sistema di monitoraggio costante sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione sulle attività di promozione accoglienza turistica in Piemonte, accoglienza turistica in Piemonte, sull'offerta sportiva sul territorio, nella sull'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed sua declinazione professionale ed amatoriale. amatoriale. 4.3 Le attività dell'Osservatorio 4.3 Le attività dell'Osservatorio nell'interesse sono svolte sono svolte nell'interesse Regione Piemonte, degli enti locali, Regione Piemonte, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, artigianato e agricoltura generale, di tutti gli operatori turistici generale, di tutti gli operatori turistici pubblici e privati. pubblici e privati. Articolo 5 - Promozione Turistica Sportiva 5.1. La Regione si avvale di Visit Piemonte Scrl, per le seguenti attività: favorire, attraverso collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo; b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi; c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori; d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse. 5.2. Nello svolgimento delle attività di cui al punto 1, Visit Piemonte Scrl si presenta ai terzi come "Piemonte Sport Commission". 5.3 Nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un comitato di natura consultiva. denominato "Comitato Sport Commission", composto da esperti scelti tra individui comprovata esperienza nei settori turistico sportivo, dell'organizzazione di eventi. 5.4. I componenti del comitato di cui al punto 3 sono scelti mediante del Consiglio deliberazione Amministrazione, ai sensi dell'art. 19.11 dello Statuto, e durano in carica fino alla scadenza dell'organo che li ha nominati. 5.5 I componenti del comitato di cui al punto 3 non percepiscono alcun compenso.

	A	LLEGATO
Articolo 5 - Capitale	Articolo <mark>6</mark> - Capitale	
5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci al capitale sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	6.1 Il capitale sociale è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci al capitale sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. 5.3 La relativa deliberazione deve	6.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. 6.3 La relativa deliberazione deve	
essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del capitale sociale.	essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del capitale sociale.	
5.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto della normativa vigente.	6.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto della normativa vigente.	
5.5 La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale sociale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.	6.5 La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale sociale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.	
5.6 Qualora il capitale dovesse subire delle perdite l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile nonché dalle leggi vigenti in materia.	6.6 Qualora il capitale dovesse subire delle perdite l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile nonché dalle leggi vigenti in materia.	
Articolo 6 - Soci	Articolo <mark>7</mark> - Soci	

6.1 Possono essere soci, oltre alla Regione Piemonte, gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare del Piemonte.	7.1 Possono essere soci, oltre alla Regione Piemonte, gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare del Piemonte.
6.2 Possono partecipare alla società anche soggetti giuridici privati che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore del turismo e agroalimentare nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e che abbiano acquisito le quote a seguito di procedura a evidenza pubblica.	7.2 Possono partecipare alla società anche soggetti giuridici privati che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore del turismo, agroalimentare e sportivo nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e che abbiano acquisito le quote a seguito di procedura a evidenza pubblica.
6.3 In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.	7.3 In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.
6.4 Le società pubbliche e private socie non possono, avvalendosi della loro qualità di socio, prestare servizi e/o forniture alla società dietro pagamento di un corrispettivo.	7.4 Le società pubbliche e private socie non possono, avvalendosi della loro qualità di socio, prestare servizi e/o forniture alla società dietro pagamento di un corrispettivo.
6.5 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.	7.5 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Articolo 7 - Soci privati	Articolo 8 - Soci privati
7.1 La partecipazione di soci privati è consentita entro il limite complessivo di un terzo del capitale sociale, senza riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.	8.1 La partecipazione di soci privati è consentita entro il limite complessivo di un terzo del capitale sociale, senza riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.
7.2 Ciascun socio privato può designare un membro dei Comitati e dei Club di Prodotto costituiti ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, in aggiunta a quelli designati dall'Organo Amministrativo.	8.2 Ciascun socio privato può designare un membro dei Comitati e dei Club di Prodotto costituiti ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, in aggiunta a quelli designati dall'Organo Amministrativo.
Articolo 8 - Recesso del Socio	Articolo 9 - Recesso del Socio
8.1 E' consentito il recesso dei soci nei casi previsti dalla legge ed è esercitato nei termini e con le modalità previste all'art. 2473 del codice civile.	9.1 E' consentito il recesso dei soci nei casi previsti dalla legge ed è esercitato nei termini e con le modalità previste all'art. 2473 del codice civile.

	A
8.2 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che indichi le generalità del socio recedente, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.	9.2 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che indichi le generalità del socio recedente, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.
8.3 In ogni caso, il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota secondo quanto disposto dall'art. 2473 c.c	9.3 In ogni caso, il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota secondo quanto disposto dall'art. 2473 c.c
8.4 Non è ammesso il recesso parziale.	9.4 Non è ammesso il recesso parziale.
8.5 In caso di recesso del socio, restano comunque dovuti alla società i relativi contributi consortili di cui all'articolo 10 fino all'anno in cui il recesso si verifica.	9.5 In caso di recesso del socio, restano comunque dovuti alla società i relativi contributi consortili di cui all'articolo 10 fino all'anno in cui il recesso si verifica.
Articolo 9 - Contributi	Articolo <mark>10</mark> - Contributi
9.1 I soci, in misura proporzionale alle loro quote consortili, sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari per far fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società, nonché i contributi straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario. 9.2 I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria entro la fine dell'esercizio precedente,	10.1 I soci, in misura proporzionale alle loro quote consortili, sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari per far fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società, nonché i contributi straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario. 10.2 I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria entro la fine dell'esercizio precedente,
sulla base delle previsioni del budget, in misura proporzionale alle quote	sulla base delle previsioni del budget, in misura proporzionale alle quote

9.3 In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare provvisoriamente alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea, salva successiva determinazione della stessa.	10.3 In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare provvisoriamente alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea, salva successiva determinazione della stessa.
9.4 I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci pubblici su richiesta dell'Organo Amministrativo.	10.4 I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci pubblici su richiesta dell'Organo Amministrativo.
9.5 In caso di ingresso di nuovi soci o di trasferimenti tra soci, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione al Registro delle Imprese delle relative variazioni.	10.5 In caso di ingresso di nuovi soci o di trasferimenti tra soci, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione al Registro delle Imprese delle relative variazioni.
9.6 Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati nonché i soci singolarmente.	10.6 Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati nonché i soci singolarmente.
9.7 Il singolo socio consorziato è tenuto a rimborsare alla società le spese da questa sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.	10.7 Il singolo socio consorziato è tenuto a rimborsare alla società le spese da questa sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
Articolo 10 - Apporti e finanziamento dei soci	Articolo <mark>11</mark> - Apporti e finanziamento dei soci
10.1 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.	11.1 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.
10.2 I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuai dai soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.	11.2 I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuai dai soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.

	AL
10.3 I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle relative procedure di controllo.	11.3 I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle relative procedure di controllo.
Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni	Articolo <mark>12</mark> - Trasferimento delle partecipazioni
11.1 II trasferimento delle partecipazioni deve essere effettuato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.	12.1 Il trasferimento delle partecipazioni deve essere effettuato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
11.2 Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo.	12.2 Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
11.3 Nel caso previsto al punto precedente, il socio che voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci con le modalità seguenti:	12.3 Nel caso previsto al punto precedente, il socio che voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci con le modalità seguenti:
a) il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento ivi incluso il soggetto acquirente;	a) il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento ivi incluso il soggetto acquirente;
b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate;	b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate;

c) se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni;	c) se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni;
d) il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese.	d) il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
Articolo 12 - Regolamento consortile	Articolo <mark>13</mark> - Regolamento consortile
Il funzionamento della società è disciplinato da apposito Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea dei soci, che contempli, tra l'altro, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della società ai soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte dei soci alla società, nonché la ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.	Il funzionamento della società è disciplinato da approvarsi Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea dei soci, che contempli, tra l'altro, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della società ai soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte dei soci alla società, nonché la ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.
Articolo 13 - Organi	Articolo <mark>14</mark> - Organi
13.1 Sono organi della società:	14.1 Sono organi della società:
- l'Assemblea dei Soci;	- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;	- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo.	- l'Organo di Controllo.
13.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.	14.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.
13.3 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.	14.3 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.
13.4 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.	14.4 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.
13.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alle Strutture dei Soci titolari dei rapporti con la società nonché a quelle competenti per materia.	14.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alle Strutture dei Soci titolari dei rapporti con la società nonché a quelle competenti per materia.
Articolo 14 - Assemblea dei Soci	Articolo <mark>15</mark> - Assemblea dei Soci

14.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.	15.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
14.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	15.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
14.3 In particolare spetta all'Assemblea:	15.3 In particolare spetta all'Assemblea:
a) approvare i bilanci anche sulla base della disponibilità finanziaria anticipata dalla Regione Piemonte, che verrà determinata di anno in anno nella legge finanziaria regionale;	a) approvare i bilanci anche sulla base della disponibilità finanziaria anticipata dalla Regione Piemonte, che verrà determinata di anno in anno nella legge finanziaria regionale;
b) approvare il budget di previsione e il budget di esercizio;	b) approvare il budget di previsione e il budget di esercizio;
c) nominare l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;	c) nominare l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
d) nominare l'Organo di Controllo determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;	d) nominare l'Organo di Controllo determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
e) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la fissazione del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma, su proposta dell'Organo Amministrativo;	e) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la fissazione del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma, su proposta dell'Organo Amministrativo;
f) deliberare i contributi ordinari annuali dei soci.	f) deliberare i contributi ordinari annuali dei soci.
g) deliberare sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dei sindaci;	g) deliberare sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dei sindaci;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;	h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
i) deliberare sul regolamento consortile;	i) deliberare sul regolamento consortile;

j) deliberare sui contributi straordinari annuali dei soci;	j) deliberare sui contributi straordinari annuali dei soci;
k) autorizzare atti negoziali superiori a 500.000,00 euro;	k) autorizzare atti negoziali superiori a 500.000,00 euro;
I) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, comprese quelle necessarie alla trasformazione da società in house a società a controllo pubblico, ivi compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro	I) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, comprese quelle necessarie alla trasformazione da società in house a società a controllo pubblico, ivi compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro
poteri e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.	poteri e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
14.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare il bilancio di esercizio	15.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare il bilancio di esercizio
Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea	Articolo <mark>16</mark> - Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:	L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:
a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;	a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

- l'Assemblea b) è convocata dall'Amministratore Unico 0 dal Presidente del Consiglio di **Amministrazione** con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione. inviato a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui al precedente art. 14.3 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni dell'Assemblea. lavorativi prima L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica certificata. recapito risultante dal Registro delle Imprese: in caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata dall'Organo Controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci:
- l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico 0 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, inviato a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui al precedente art. 15.3 deve essere resa disponibile almeno 30 giorni dell'Assemblea. lavorativi prima L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresa la elettronica certificata. posta recapito risultante dal Registro delle Imprese: in caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di può Amministrazione l'Assemblea essere convocata dall'Organo Controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci:
- in ogni caso l'Assemblea si c) intende regolarmente convocata quando è presente l'intero capitale sociale е sono presenti maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo l'Amministratore Unico e dei membri dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone trattazione degli alla argomenti;
- in ogni caso l'Assemblea si c) intende regolarmente convocata quando è presente l'intero capitale sociale е sono presenti maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo l'Amministratore Unico e dei membri dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;
- d) ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta anche via fax o via posta elettronica certificata con firma digitale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile;
- d) ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta anche via fax o via posta elettronica certificata con firma digitale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile;
- e) le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese;
- e) le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese;

f) le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.	f) le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.
Articolo 16 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.	Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.
16.1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione è	17.1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione è
regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. Nelle materie di cui alle lettere da a) a k) dell'art. 14.3, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente espressione dei soci pubblici, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.	regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. Nelle materie di cui alle lettere da a) a k) dell'art. 15.3, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente espressione dei soci pubblici, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.
16.2 Nelle materie previste alla lettera I) dell'art. 14.3, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, espressione dei soci pubblici.	17.2 Nelle materie previste alla lettera I) dell'art. 15.3, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, espressione dei soci pubblici.
Articolo 17 - Presidenza dell'Assemblea	Articolo <mark>18</mark> - Presidenza dell'Assemblea
17.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.	18.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.
17.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	18.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 18 - Organo Amministrativo	Articolo <mark>19</mark> - Organo Amministrativo
18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento. L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.	19.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento. L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.
18.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci con le modalità disciplinate dal successivo art. 19.	19.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci con le modalità disciplinate dal successivo art. 20.
18.3 Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve essere espressione di tutti i Soci pubblici.	19.3 Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve essere espressione di tutti i Soci pubblici.
18.4 In ogni caso, la scelta degli Amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.	19.4 In ogni caso, la scelta degli Amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
18.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo o da un Socio. Nel caso di cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.	19.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo o da un Socio. Nel caso di cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

18.6 La carica di Vice Presidente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 18.7 All'Amministratore Unico o agli amministratori, oltre al compenso deliberato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese originate dal loro mandato. Il tutto nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali.	19.6 La carica di Vice Presidente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 19.7 All'Amministratore Unico o agli amministratori, oltre al compenso deliberato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese originate dal loro mandato. Il tutto nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali.
18.8 Il Direttore Generale, scelto tra soggetti con esperienza lavorativa dirigenziale almeno triennale nel settore dell'offerta turistica, sovrintende alla gestione della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.	19.8 Il Direttore Generale, scelto tra soggetti con esperienza lavorativa dirigenziale almeno triennale nel settore dell'offerta turistica, sovrintende alla gestione della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.
18.9 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società. 18.10 L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione, può istituire specifici Club di Prodotto per	19.9 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società. 19.10 L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione, può istituire specifici Club di Prodotto per
lo sviluppo di attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e privati del settore del turismo e delle produzioni agroalimentari, nel rispetto delle norme di legge vigenti.	lo sviluppo di attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e privati del settore del turismo e delle produzioni agroalimentari e dello sport nel rispetto delle norme di legge vigenti.

18.11 L'Organo Amministrativo, infine, può nominare specifici Comitati, anche tecnici, per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni aziendali con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante. 18.12 Il Direttore Generale coordina le attività dei Club di Prodotto e dei	19.11 L'Organo Amministrativo, infine, può nominare specifici Comitati, anche tecnici, per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni aziendali con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante. 19.12 Il Direttore Generale coordina le attività dei Club di Prodotto e dei
Comitati. 18.13 Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o nei casi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.	Comitati. 19.13 Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o nei casi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.
Articolo 19 - Nomina dell'Organo Amministrativo	Articolo <mark>20</mark> - Nomina dell'Organo Amministrativo
19.1 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea in prima convocazione con il voto unanime dei soci pubblici.	20.1 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea in prima convocazione con il voto unanime dei soci pubblici.
19.2 In mancanza del voto unanime dei soci pubblici in prima convocazione, l'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale espressione dei soci pubblici e il voto favorevole della Regione.	20.2 In mancanza del voto unanime dei soci pubblici in prima convocazione, l'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale espressione dei soci pubblici e il voto favorevole della Regione.
Articolo 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo	Articolo <mark>21</mark> - Poteri dell'Organo Amministrativo
20.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci.	21.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci.
20.2 L'Assemblea dei soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo Amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza nei limiti di legge e di Statuto.	21.2 L'Assemblea dei soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo Amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza nei limiti di legge e di Statuto.

20.3 L'esercizio dei poteri ad esso attribuiti avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.	21.3 L'esercizio dei poteri ad esso attribuiti avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
20.4 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo è tenuto a presentare ai soci una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto dei soci.	21.4 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo è tenuto a presentare ai soci una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto dei soci.
Articolo 21 - Firma e rappresentanza della società	Articolo <mark>22</mark> - Firma e rappresentanza della società
21.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.	22.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.
21.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della stessa spettano al Presidente nonché al Vice Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente.	22.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della stessa spettano al Presidente nonché al Vice Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
21.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.	22.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
21.4 Gli stessi potranno nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.	22.4 Gli stessi potranno nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.
Articolo 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	Articolo <mark>23</mark> - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
22.1 II Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, mediante comunicazione scritta, o posta elettronica certificata da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.	23.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, mediante comunicazione scritta, o posta elettronica certificata da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

22.2 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza, dall'Amministratore più anziano di età. Il segretario verrà nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.	23.2 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza, dall'Amministratore più anziano di età. Il segretario verrà nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.
22.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	23.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
22.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.	23.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
22.5 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.	23.5 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Articolo 23 - Organo di Controllo	Articolo <mark>24</mark> - Organo di Controllo
23.1 L'Assemblea nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere.	24.1 L'Assemblea nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere.
23.2 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 cc	24.2 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 cc
23.3 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. e ss. e di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016.	24.3 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. e ss. e di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016.
23.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	24.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.5 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.	23.5 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.
23.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.	24.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
23.7 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.	24.7 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
23.8 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di esprimere il Presidente del Collegio Sindacale e, in caso di rappresentanza maggioritaria al capitale, anche un sindaco effettivo; in caso di sindaco unico avrà diritto di esprimerlo.	24.8 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di esprimere il Presidente del Collegio Sindacale e, in caso di rappresentanza maggioritaria al capitale, anche un sindaco effettivo; in caso di sindaco unico avrà diritto di esprimerlo.
23.9 I requisiti, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la responsabilità dei Sindaci sono disciplinati dalla normativa vigente.	24.9 I requisiti, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la responsabilità dei Sindaci sono disciplinati dalla normativa vigente.
23.10 Al Sindaco Unico ovvero ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali e valevole per tutta la durata dell'incarico.	24.10 Al Sindaco Unico ovvero ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali e valevole per tutta la durata dell'incarico.
Articolo 24 - Modalità del Controllo analogo dei soci.	Articolo <mark>25</mark> - Modalità del Controllo analogo dei soci.
24.1 La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.	25.1 La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.

24.2 I soci esercitano il controllo analogo anche congiuntamente, tramite la costituzione di un Tavolo di coordinamento inter-enti, con compiti di controllo ex ante, contestuale ed ex post sugli atti della società, nonché sui provvedimenti attuativi deliberati dai soci sulla base degli indirizzi dagli stessi impartiti.	25.2 I soci esercitano il controllo analogo anche congiuntamente, tramite la costituzione di un Tavolo di coordinamento inter-enti, con compiti di controllo ex ante, contestuale ed ex post sugli atti della società, nonché sui provvedimenti attuativi deliberati dai soci sulla base degli indirizzi dagli stessi impartiti.
24.3 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo di cui al comma 1, la società si impegna a trasmettere i documenti elencati nelle "Linee Guida relative al Controllo Analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing", approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-6001 del giorno 1 dicembre 2017. In particolare, la Società si impegna a trasmettere i documenti, di seguito elencati, entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la discussione in Assemblea:	25.3 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo di cui al punto 1, la società si impegna a trasmettere i documenti elencati nelle "Linee Guida relative al Controllo Analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte", approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-2976 del 12.03.2021 e s.m.i. In particolare, la Società si impegna a trasmettere i documenti, di seguito elencati, entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la discussione in Assemblea:
a) ai fini di un controllo ex ante:	a) ai fini di un controllo ex ante:
 il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica, della promozione della stessa su base pluriennale, degli investimenti e dell'eventuale Piano degli acquisti; atti relativi ad operazioni di finanza 	- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica, della promozione della stessa su base pluriennale, degli investimenti e dell'eventuale Piano degli acquisti; - atti relativi ad operazioni di finanza
straordinaria, di acquisto e/o cessione di beni immobili;	straordinaria, di acquisto e/o cessione di beni immobili;
- ogni altro atto da sottoporre all'Assemblea ai sensi del precedente art. 14;	- ogni altro atto da sottoporre all'Assemblea ai sensi del precedente art. 1 <mark>5;</mark>
b) ai fini di un controllo contestuale:	b) ai fini di un controllo contestuale:
- le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di Attività nonché sull'andamento economico gestionale della Società con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;	- le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di Attività nonché sull'andamento economico gestionale della Società con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;
c) ai fini di un controllo ex post:	c) ai fini di un controllo ex post:
- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;	- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;

- il Bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea nella quale i Soci possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che la Società deve perseguire nell'esercizio successivo.	- il Bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea nella quale i Soci possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che la Società deve perseguire nell'esercizio successivo.
24.4 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo analogo, la Società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.	25.4 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo analogo, la Società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.
24.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi e/o osservazioni dell'organo di controllo devono essere tempestivamente trasmessi ai soci.	25.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi e/o osservazioni dell'organo di controllo devono essere tempestivamente trasmessi ai soci.
24.6 Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra la Società e i singoli soci.	25.6 Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra la Società e i singoli soci.
24.7 In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, i soci possono richiedere alla Società ulteriori documenti informativi nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.	25.7 In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, i soci possono richiedere alla Società ulteriori documenti informativi nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.
24.8 Laddove la Società non provveda all'invio, nei termini previsti, degli atti sopra elencati, la Giunta Regionale, previa diffida, può sospendere gli eventuali affidamenti alla Società.	25.8 Laddove la Società non provveda all'invio, nei termini previsti, degli atti sopra elencati, la Giunta Regionale, previa diffida, può sospendere gli eventuali affidamenti alla Società.
Articolo 25 - Controllo analogo strategico e di gestione dei Soci	Articolo <mark>26</mark> - Controllo analogo strategico e di gestione dei Soci
25.1 La Società è sottoposta al controllo strategico da parte dei soci in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e amministrativo.	26.1 La Società è sottoposta al controllo strategico da parte dei soci in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e amministrativo.

25.2 Per consentire ai soci l'esercizio del controllo strategico, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Società trasmette alla Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione e alla Giunta Regionale il Piano degli Obiettivi (PdO) contenente le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti e la previsione del risultato economico. 25.3 La Società è sottoposta anche	26.2 Per consentire ai soci l'esercizio del controllo strategico, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Società trasmette alla Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione e alla Giunta Regionale il Piano degli Obiettivi (PdO) contenente le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti e la previsione del risultato economico. 26.3 La Società è sottoposta anche
al controllo di gestione, finalizzato alla verifica, da parte dei soci, dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa svolta dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali, al fine di una ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.	al controllo di gestione, finalizzato alla verifica, da parte dei soci, dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa svolta dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali, al fine di una ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.
25.4 Per consentire il controllo di gestione, entro il mese di febbraio di ciascun anno la Società trasmette alle Strutture dei soci competenti per materia nonché a quelle titolari dei rapporti societari un Piano di indicatori che evidenzi i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere.	26.4 Per consentire il controllo di gestione, entro il mese di febbraio di ciascun anno la Società trasmette alle Strutture dei soci competenti per materia nonché a quelle titolari dei rapporti societari un Piano di indicatori che evidenzi i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere.
Articolo 26 - Flussi informativi	Articolo <mark>27</mark> - Flussi informativi
26.1 Le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24 verranno inviati ai Soci attraverso posta elettronica certificata, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	27.1 Le informazioni e i documenti di cui all'articolo 25 verranno inviati ai Soci attraverso posta elettronica certificata, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
26.2 Il Direttore Generale è il referente responsabile del flusso informativo nei confronti dei Soci.	27.2 Il Direttore Generale è il referente responsabile del flusso informativo nei confronti dei Soci.
Articolo 27 - Bilancio di esercizio	Articolo <mark>28</mark> - Bilancio di esercizio
27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge.	28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge.
Articolo 28 - Avanzi di gestione	Articolo <mark>29</mark> - Avanzi di gestione

28.1 Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea nel rispetto della finalità consortile.	29.1 Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea nel rispetto della finalità consortile.
Articolo 29 - Scioglimento della società	Articolo <mark>30</mark> - Scioglimento della società
29.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	30.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
29.2 Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.	30.2 Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 30 - Prevenzione della corruzione e trasparenza	Articolo 31 - Prevenzione della corruzione e trasparenza
30.1 La Società osserverà, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.	31.1 La Società osserverà, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
30.2 Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i dati e le informazioni previsti espressamente dalle normative vigenti.	31.2 Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i dati e le informazioni previsti espressamente dalle normative vigenti.
Art. 31 - Disposizioni finali	Art. 32 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia e al Regolamento di cui all'articolo 12.	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia e al Regolamento di cui all'articolo 13.